



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

72

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 79 del 11/12/2007

OGGETTO: Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e applicatore di piercing – Adozione.

L'anno duemilasette il giorno undici del mese di dicembre alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio. Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
MARINO Pasquale	SI		LONGO Francesco		SI
PAOLINO Paolo	SI		VALLETTA Angelo	SI	
SCAIRATI Vito	SI		MONZO Vincenzo		SI
MAURO Gabriele	SI		CARAMANTE Carmine	SI	
BARLOTTI Raffaele	SI		TRONCONE Giuseppe Antonio	SI	
DE RISO Domenico	SI		MAURO Giuseppe	SI	
CASTALDO Giuseppe	SI		MAZZA Pasquale	SI	
RICCI Luigi	SI		VOZA Roberto	SI	
MARANDINO Leopoldo		SI	DI LASCIO Luigi		SI
IANNELLI Antonio		SI	PAGANO Carmelo	SI	
FRANCIA Rosario	SI				

Sono presenti gli assessori: TARALLO, CIUCCIO, DI LUCIA
NACARLO, GUGLIELMOTTI

Consiglieri
Presenti n. 16
Assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Paolo Paolino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario generale, dr. Andrea D'Amore.
La seduta è pubblica

Illustra l'argomento il Presidente del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che in data 7 agosto 2005 è stata approvata la legge n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore", che detta nuove regole per il settore dell'acconciatura (barbieri e parrucchieri) e modifica la precedente normativa del 1963;
- che, in particolare, la nuova disciplina supera la vecchia impostazione che differenziava le specializzazioni (parrucchiere uomo, parrucchiere donna, barbiere) e individua un unico profilo professionale ed un'unica qualifica definita "acconciatore" che si rivolge indifferentemente ad uomo e donna, avendo come obiettivo professionale l'intervento sui capelli o sulla barba;
- che, i soggetti in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e/o per donna, alla data di entrata in vigore della nuova normativa di settore acquisiscono automaticamente il diritto alla rettifica dell'autorizzazione e, quindi, all'esercizio dell'attività su entrambi i sessi;
- che, per quanto attiene agli attuali possessori della sola qualifica di "barbiere", gli stessi non potranno definirsi acconciatori fino all'avvenuta acquisizione della relativa qualifica, mediante la partecipazione a specifici corsi di formazione;
- che, con delibera consiliare n. 115 del 28/11/1997 fu approvato il vigente Regolamento comunale barbieri, parrucchieri e mestieri affini, al momento superato dalle norme suindicate;

Atteso che,

- anche la legge n. 174/2005, come la normativa precedente, prevede che il Comune è tenuto a disciplinare con apposito regolamento l'attività di acconciatore;
- che, inoltre, la legge 4/01/1990, n. 1, recante la disciplina dell'attività di estetista, prevede che le regioni emanino norme in materia e dettino disposizioni ai Comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla predetta normativa;
- che il regolamento comunale vigente ha disciplinato entrambe le attività;

Preso atto

- che la legge n. 174/2005 è una legge - quadro che richiede, per la sua completa applicazione, l'emanazione di disposizioni regionali e che, per tale motivo, l'art. 7 precisa che le disposizioni di cui alla precedente normativa - L. 161/1963 - continuano ad avere efficacia, in quanto compatibili, fino alla data di adozione della disciplina regionale;
- che il D.L. 31/01/2007, convertito nella legge n. 40/2007, all'art. 10 liberalizza le attività suindicate;
- che, pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa suddetta, ossia dal 2 febbraio 2007, sono abrogate le disposizioni che sottoponevano l'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista ad autorizzazione ed al rispetto di parametri prefissati;
- che, la Regione Campania non ha ancora adottato una disciplina specifica in materia;

Considerata, altresì, l'esigenza e l'opportunità, in assenza di specifica normativa nazionale e regionale, di disciplinare contestualmente anche lo svolgimento delle attività di tatuatore e di applicazione di piercing, che negli ultimi tempi hanno trovato particolare diffusione, allo scopo di prevenire possibili rischi sanitari, sulla base delle "linee - guida" emanate dal Ministero della Sanità - Dip. Prof. San. Ris. E Ass. San. Ufficio VI - DPS VI72.87156, con circolari in data 5/02/1998 e 20/02/1998;

Vista, l'allegata relazione del Direttore Generale e del Responsabile del Servizio Attività Produttive;

Visto il verbale della competente Commissione consiliare;

Visto la legge n. 161/1963;

Visto la legge n. 1/1990;

Visto la legge n. 174/2005;

Visto la legge n. 40/2007;

Visto la legge n. 241/1990;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere del Responsabile del Servizio, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che si prescinde dall'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 16 astenuti n./// votanti n. 16 voti favorevoli n. 16 Voti contrari n.///

D E L I B E R A

1. **Di approvare, come approva,** il "Regolamento per la disciplina delle attività di Acconciatore, Estetista, Tatuatore e Applicatore di piercing", secondo il testo allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, composto da n. 35 articoli e n. 3 allegati A-B-C.
2. **abrogare,** dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al punto 1. il Regolamento sulla disciplina delle attività di Barbiere, parrucchiere e mestieri affini approvato con delibera consiliare n. 115 del 28/11/1997.

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 16 astenuti n./// votanti n. 16 voti favorevoli n. 16 Voti contrari n.///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE .
F.to Paolo Paolino

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore

E' copia conforme all'originale.

Li

IL FUNZIONARIO DELEGATO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del Dlgs 267/2000.

Li **27 DIC. 2007**

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **27 DIC. 2007**

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.


Li **27 DIC. 2007**

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore

COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE E APPLICATORE DI PIERCING



**INDICE
PARTE PRIMA**

ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Ad. 1 .Oggetto
- Art. 2 .Esercizio dell'attività
- Art. 3 .Contenuti della dichiarazione di inizio attività
- Ad. 4 .Requisiti
- Ad. 5 .Provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività

**CAPO II NORME PER LA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ
E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

- Ad. 6 .Dichiarazione di inizio attività
- Ad. 7 .Modifiche dei locali d'esercizio
- Ad. 8 .Cessazione dell'attività
- Ad. 9 .Subingresso
- Ad. 10 -Trasferimento di sede

CAPO III .NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA


- Ad. 11 .Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza
- Ad. 12 .Requisiti dei locali
- Ad. 13 .Ubicazione degli esercizi
- Ad. 14 .Arredamento .Attrezzature e dotazione degli esercizi
- Ad. 15 .Personale addetto
- Ad. 16 .Conduzione igienica delle attività

**PARTE SECONDA
ATTIVITÀ DI TATUATORE E DI APPLICATORE DI PIERCING**

- Art.. 17 .Definizione
- Art. 18 .Modalità di svolgimento delle attività
- Art. 19 .Requisiti
- Art. 20 .Dichiarazione di inizio attività
- Art. 21 .Subingresso
- Art. 22 .Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature
- Art. 23 .Precauzioni universali
- Art. 24 .Requisiti igienici per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente
- Art. 25 .Altre disposizioni igienico sanitarie
- Art. 26 .Obbligo di esporre la D.I.A.
- Art. 27 .Altri obblighi
- Art. 28 .Norme transitorie

**PARTE TERZA
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ**

- Art. 29 .Elementi della D.I.A. e Attività Istruttoria
- Art. 30 .Orari
- Art. 31 .Tariffe
- Art. 32 .Controlli
- Art. 33 .Sanzioni
- Art. 34 .Norme di chiusura
- Art. 35 .Entrata in vigore



PARTE PRIMA

ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA

CAPO I .DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

La presente "Parte Prima" del regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività di **ACCONCIATORE E DI ESTETISTA**, siano esse esercitate da imprese individuali ovvero in forma societaria di persone e di capitale ovunque svolte, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla legge 14.2.1963 n. 161, e successive modificazioni e dalla legge 7.8.2005, n. 174, nonché dalla legge 4.1.1990 n. 1;

Ai fini dello svolgimento delle suddette attività s'intende per:

- a) **ACCONCIATORE**: l'attività professionale che comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. L'Acconciatore, nell'esercizio dell'attività, può avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, così come previsto dall'articolo 9-2° comma della legge 4.1.1990 n. 1.

Sono escluse dall'attività di acconciatore di cui sopra il trapianto e l'implantologia.

Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni;

- b) **ESTETISTA**: l'attività che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge 4.1.1990 n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11.10.1986 n. 713. Non sono soggetti al presente regolamento, le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non sono attività assimilabili all'attività estetica e non sono soggette alle norme del presente regolamento: l'attività di massaggio curativo (fisioterapia, kinesiterapia), il massaggio sportivo, il massaggio ayurvedico-yoga, la riflessologia, il massaggio solistico, il massaggio shiatsu, il reiki e l'attività di massoterapia in generale.

Rientrano, invece, fra le attività di estetista disciplinate dalla legge n° 1/90: l'attività di Centro Solarium e la messa a disposizione di lampade abbronzanti UVA. Lo svolgimento di tale attività, dovunque questa sia esercitata, in luogo pubblico o privato ed anche se esercitata a titolo gratuito è, pertanto, subordinata al possesso del requisito professionale di estetista e l'utilizzo di tali impianti può avvenire solamente previa presentazione di regolare DIA da parte di coloro che sono in possesso dell'abilitazione professionale innanzi citata.

Rientrano, altresì, nella sfera di applicazione della Legge 1/90 e sono pertanto attività assimilabili all'attività estetica: l'attività di ricostruzione unghie artificiali (onicotecnico), l'attività di disegno epidermico o trucco semipermanente e l'attività di massaggio e ginnastica estetica:



L'attività di Acconciatore e di Estetista di cui sopra devono sottostare alle leggi di cui al 1° comma del presente articolo nonché a quelle del presente regolamento, anche se esercitate in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o altro domicilio privato, strutture ricettive, stabilimenti balneari, istituti di estetica medica, profumerie, stazioni ferroviarie e qualsiasi altro luogo pubblico e privato anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di prodotto.

ART. 2 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

L'attività di Acconciatore e di Estetista è soggetta a dichiarazione d'inizio attività (D.I.A.) ai sensi della normativa vigente, e non è subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, né ai rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

Non è consentito lo svolgimento di tali attività in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo, cerimonie e persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da parte di titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese operanti in sede fissa.

ART. 3 CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

La D.I.A. è permanente ed è valida per i locali in essa indicati e deve essere corredata dal parere di idoneità igienico - sanitaria del competente servizio dell'A.S.L..

La D.I.A. per l'esercizio dell'attività di estetista può essere presentata anche per l'esercizio congiunto con l'attività di acconciatore in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, così come modificato dalla legge 20 maggio 1997, n. 133. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere distinti da quelli destinati all'attività di acconciatore. E' ammessa comunque la comunicazione fra gli stessi.

ART. 4 REQUISITI

L'attività può essere svolta previo possesso in capo all'impresa dei seguenti requisiti e presupposti di legge:

- a) idoneità igienico-sanitaria dei locali;
- b) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori nel caso di società iscrivibili all'albo artigiano, conseguita ai sensi dell'ad. 2 della legge 23.12.1970 n. 1142 e dell'ad. 3 della legge 4.1.1990 n. 1 e della legge regionale in materia;
- c) nel caso di società non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta e nominato dal legale rappresentante della società mediante apposita procura notarile.
- d) il possesso, in capo alla ditta artigiana, dei requisiti previsti dalla legge 8.8.1985 n. 443.

ART. 5 PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

Il provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dell'attività, ai sensi dell'ad. 19, comma 3, della legge n. 241190, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione all'Amministrazione competente di effettivo inizio dell'attività. E' fatto comunque salvo il potere dell'Amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

Contro i provvedimenti comunali di interdizione dell'attività è ammesso ricorso secondo le

disposizioni delle leggi vigenti, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla loro notificazione.

CAPO II - NORME PER LA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ART. 6 DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

La dichiarazione di inizio attività di Acconciatore e di Estetista, va presentata all'Ufficio Commercio del Comune e deve contenere:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) precisa ubicazione dei locali ove esercitare l'attività;
- c) indicazione della/delle attività che si intende/intendono esercitare;
- d) indicazione, nel caso di società artigiana ai sensi della legge 08/08/1985, n. 443, del socio o dei soci in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta;
- e) dichiarazione attestante di avere rispettato il regolamento edilizio, le norme urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d'uso, nonché il possesso del certificato di agibilità dell'immobile.

Alla D.I.A. deve essere allegata la seguente documentazione:

- documento attestante il possesso della specifica qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana, rilasciata dalla competente C.P.A.;
- certificazione concernente il possesso dei requisiti ai sensi della legge 8.8.1985 n. 443, con gli estremi dell'eventuale iscrizione rilasciata dalla competente C.P.A. e/o DIA artigiana presentata al Comune per l'iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane;
- copia autentica dell'atto costitutivo, regolarmente registrato, qualora trattasi di società e/o visura camerale della stessa.
- Nulla-Osta igienico-sanitario del competente servizio della A.S.L.;

ART. 7 MODIFICHE DEI LOCALI D'ESERCIZIO

Ogni modifica dei locali rispetto a quanto dichiarato inizialmente, dovrà essere preventivamente comunicato al competente ufficio del Comune unitamente al parere sanitario della A.S.L..

ART. 8 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve provvedere a comunicarlo al competente ufficio comunale. In caso di mancata comunicazione saranno applicate le sanzioni del caso.

ART. 9 SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di cui al presente regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a dichiarazione di inizio attività presentata da chi subentra nell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio, il subentrante sia in possesso del certificato comprovante la qualificazione professionale di cui al precedente art. 4 e venga acquisito parere favorevole del competente servizio della A.S.L. che accerterà la permanenza dei requisiti igienico-sanitari. La presentazione della D.I.A. consente l'immediato esercizio dell'attività.



Il subentrante per atto tra vivi ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa, purché, all'atto del trasferimento dell'esercizio, sia in possesso del predetto certificato e abbia inoltrato la dichiarazione di inizio attività al competente ufficio del Comune nel termine di 6 (sei) mesi dall'atto di cessione d'azienda, pena la decadenza dal diritto di proseguire l'attività.

Il subentrante per causa di morte ha facoltà di continuare per mesi 6 (sei) l'attività del dante causa, previa comunicazione scritta al Comune. Egli deve, entro i successivi 90 giorni, presentare al Comune la relativa dichiarazione di inizio attività.

L'interessato deve comprovare, entro 2 (due) anni dalla predetta data, il conseguimento della qualificazione professionale.

Su richiesta dell'interessato, potrà essere prorogato tale termine fino a cinque anni, qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato, ovvero quando il richiedente dimostri di frequentare uno degli appositi corsi di qualificazione professionale previsti dalla legge.

Qualora il subentrante non ottemperi alle prescrizioni del presente articolo decade dal diritto di proseguire l'attività.

Qualora il subentrante attesti che non vi sono state variazioni delle strutture e delle attrezzature già regolarmente autorizzate, il competente servizio della A.S.L. prende atto, di norma, della variazione della titolarità dell'esercizio, rilasciando il prescritto parere sanitario.

La D.I.A. di variazione di titolarità, redatta ai sensi del 1° comma del precedente ad. 6, è inoltrata al Comune e, all'atto della sua presentazione, deve essere corredata dai documenti di cui al 2° comma del citato art.6, nonché di quelli sotto indicati:

subingresso per atto tra vivi: atto di cessione d'azienda debitamente registrato.

subingresso per causa di morte: atto di successione, disposizione testamentaria, debitamente registrati;

In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma dell'ad. 5 della legge 8.8.1985 n. 443, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'ad. 2 della legge medesima, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

ART. 10 TRASFERIMENTO DI SEDE

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività, dovranno presentare dichiarazione di inizio attività al competente ufficio del Comune osservando le norme del presente regolamento.

CAPO III -NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA

ART. 11 REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA

Spetta all'ASL competente per territorio l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature, dell'arredamento e dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nell'esercizio.

I requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, nonché i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in tali attività, sono disciplinati dalle disposizioni vigenti e da quelle del presente capo.



ART. 12 REQUISITI DEI LOCALI

I locali destinati all'esercizio delle attività di cui al precedente Capo II devono risultare conformi alla normativa urbanistica, edilizia, tecnica ed igienico sanitaria.

I locali debbono avere requisiti di altezza, areazione ed illuminazione conformi a quanto stabilito dal vigente regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene comunale in relazione alla destinazione d'uso dei locali stessi ed essere dotati di lavandini fissi di maiolica o materiale similare ed acqua corrente calda e fredda e potabile per l'uso diretto dei clienti e per la pulizia delle attrezzature consentite.

La destinazione d'uso dei locali può essere: artigianale, commerciale o civile abitazione.

Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino all'altezza di mt. 2 dovranno essere rivestiti di materiali impermeabili e lavabili.

I locali devono garantire la visitabilità nel rispetto delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Deve essere messo a disposizione dell'utenza almeno un servizio igienico idoneo anche per il superamento delle barriere architettoniche. Sono fatte salve le deroghe per il Centro storico.

Ogni nuovo esercizio deve essere dotato di servizi igienici, composti di bagno ed antibagno: uno per negozi di dimensioni comprese entro 100 mq. di superficie, due per negozi di dimensioni superiori a 100 mq. di superficie. I pavimenti e le pareti dei suddetti servizi igienici devono essere piastrellati in maniera da risultare lavabili e disinfettabili fino all'altezza di metri 2. L'antibagno deve essere dotato di lavandino fornito di acqua potabile, calda e fredda, rubinetteria con comando a pedale o a fotocellula, sapone liquido ed asciugamani a perdere.

E ammessa la ventilazione artificiale sia del bagno che dell'antibagno alle condizioni previste dalle vigenti norme di igiene.

Tali requisiti non si applicano per i locali già autorizzati e nel caso di subingresso.

ART. 13 UBICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Gli esercizi devono aprirsi sulla pubblica via o, se ubicati ai piani superiori di un edificio, devono aprirsi sul pianerottolo delle scale.

Le attività di cui al precedente art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che la parte destinata a civile abitazione sia isolata mediante porta chiudibile a chiave e che il laboratorio abbia un servizio igienico proprio, un'adeguata sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

ART. 14 ARREDAMENTO .ATTREZZATURE E DOTAZIONE DEGLI ESERCIZI

Tutti gli esercizi relativi alle attività previste dal presente Regolamento devono essere dotati di almeno una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonché di un contenitore per la raccolta giornaliera delle immondizie.

Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata per ogni servizio, nonché di una cassetta di "pronto soccorso".

ART. 15 PERSONALE ADDETTO

Il personale di lavoro e di assistenza, comunque adibito nell'esercizio deve rispettare le norme relative alla idoneità sanitaria personale ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.



ART. 16 CONDUZIONE IGIENICA DELLE ATTIVITÀ

- Al titolare dell'esercizio incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:
- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con mezzi suggeriti ed approvati dal competente servizio della A.S.L.;
 - b) i rasoi e gli attrezzi taglienti devono essere sempre tenuti accuratamente puliti e, prima dell'uso, devono essere disinfettati con attrezzature o tecniche riconosciute idonee allo scopo dalla A.S.L.; durante l'uso essi devono essere ripuliti su carta sterile.
 - c) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri idonei preparati disinfettanti;
 - d) tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l'attività devono sempre essere tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati dopo ogni servizio;
 - e) le tinture fissative e gli altri preparati impiegati non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia;
 - f) i procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose e nocive, devono sempre essere seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente;
 - g) durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
 - h) segnalare al competente servizio della A.S.L. casi o focolai anche sospetti, di malattie infettive delle quali si sia venuti a conoscenza nell'esercizio dell'attività e di eventuali danni derivanti dall'uso dei prodotti impiegati.

PARTE SECONDA ATTIVITÀ DI TATUATORE E DI APPLICATORE DI PIERCING

ART. 17 DEFINIZIONI

Le procedure per l'esecuzione di tatuaggi e piercing sono disciplinate dalle linee-guida del Ministero della Sanità DPS. VI/2-8/170 del 20 febbraio 1998, nonché dalle disposizioni della presente parte del Regolamento.

Con il termine di "**TATUATORE**" si designa l'attività di procedure eseguite sulla superficie del corpo umano atte a formare disegni o figure indelebili, ottenuti anche, ma non solo, con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi e taglienti.

Con il termine di "**APPLICATORI DI PIERCING**" si designa l'attività di inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo umano.

Le predette attività possono essere svolte sia in luogo pubblico, sia in luogo privato (alberghi, palestre, piscine, convivenze, centri medici specializzati, centri ed esercizi commerciali, circoli privati, discoteche, centri di abbronzature e saune, istituti di bellezza e attività similari).

Queste attività rientrano o possono rientrare nella sfera di applicazione della legge quadro per l'artigianato (legge 443/1985).

Non sono soggetti alle norme del presente regolamento i rivenditori di oggetti di oreficeria e bigiotteria che praticano fori ai lobi auricolari. Tale operazione, comunque, deve essere eseguita previa disinfezione della parte interessata e con materiale monouso.

ART. 18 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Le attività di cui al precedente articolo possono essere esercitate previa dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) presentata al competente ufficio del Comune.



La D.I.A. è valida per i locali in essa indicati e deve essere corredata dal parere di idoneità igienico sanitaria del competente servizio dell'A.S.L..

Le attività non possono essere svolte in forma ambulante.

Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le attività possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente, a condizione che il dichiarante ne consenta esplicitamente i controlli, da parte dei servizi competenti. In tale caso, i locali in cui è svolta l'attività devono comunque essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione e muniti di servizio igienico, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.

Le attività esercitate temporaneamente, in sede diversa da quella dichiarata, o in occasione di manifestazioni o fiere anche a fini di lucro, sono soggette a D.I.A., a norma del successivo ad. 19, da presentare ai Comune almeno 30 giorni prima dell'evento, a condizione che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso della relativa specifica qualificazione professionale.

ART. 19 REQUISITI

L'esercizio delle attività indicate al precedente articolo 18, il trasferimento di esercizi preesistenti, l'aggiunta o la modifica di attività, deve svolgersi, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

- a. idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e suppellettili destinate allo svolgimento delle attività ai sensi del presente Regolamento;
- b. specifica qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori nel caso di società iscrिवibili all'albo artigiano, conseguita ai sensi dell'ad. 2 della legge 23.12.1970 n. 1142, dell'art. 3 della legge 4.1.1990 n. 1, e della legge regionale in materia. Nel caso di società non iscrिवibile all'albo delle imprese artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta e nominato dal legale rappresentante della società mediante apposita procura notarile.
- c. il possesso, in capo alla ditta artigiana, dei requisiti previsti dalla legge 8.8.1985 n. 443.

Le attività possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio alle condizioni di cui al precedente art. 18, purché coloro che effettuano le procedure di tatuaggio e piercing siano in possesso delle relative specifiche qualificazioni professionali.

Qualora a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, venga a mancare persona in possesso della qualificazione professionale per una o più delle attività esercitate, l'efficacia della D.I.A. è sospesa relativamente all'attività interessata.


ART. 20 DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Le dichiarazioni di inizio attività per l'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di sede delle attività di Tatuatore e di Applicatore di Piercing, devono essere presentate al competente ufficio del Comune ed in particolare in esse devono essere riportate:

- a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale);
- b) ubicazione dei locali da destinare all'attività (via e numero civico);
- c) dichiarazione di consenso alle verifiche igienico sanitarie;
- d) indicazione dell'attività che il richiedente intende svolgere (tatuatore, applicatore di piercing) con l'elenco degli strumenti e delle apparecchiature utilizzate;
- e) dichiarazione attestante di avere rispettato il regolamento edilizio, le norme urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d'uso, nonché il possesso del certificato di agibilità dell'immobile.

Alla D.I.A. deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) documento attestante il possesso della specifica qualificazione professionale;
- b) certificazione concernente il possesso dei requisiti ai sensi della legge 8.8.1985 n. 443, con gli estremi dell'eventuale iscrizione rilasciata dalla competente C.P.A e/o DIA artigiana



- presentata al Comune per l'iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane;
- e) Nulla-Osta igienico-sanitario del competente servizio della A.S.L.;
 - f) copia delle schede tecniche relative agli eventuali apparecchi elettromeccanici utilizzati;
- Per le D.I.A. di trasferimento di sede, non è necessario allegare il documento relativo alla qualificazione professionale.

ART. 21 SUBINGRESSO

Il subingresso nell'esercizio delle attività di Tatuatore e di Applicatore di Piercing, qualora non vi sia modifica dei locali, delle apparecchiature e degli strumenti incidente sui requisiti di carattere igienico-sanitario, è subordinato alla presentazione, da parte del subentrante, di una D.I.A. al Comune nella quale l'interessato dichiara tra l'altro di essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 19 e

20. La presentazione della DIA. consente l'immediato esercizio dell'attività.

ART. 22 IDONEITÀ' IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

I locali adibiti all'esercizio delle attività di Tatuatore o di Applicatore di Piercing devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

- a) altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività conforme al regolamento editizio comunale;
- b) superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, previo parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente. In caso di illuminazione naturale insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, deve essere installata idonea illuminazione artificiale (D.P.R. 303/56, art. 10);
- e) in caso di utilizzo di sostanze tossiche volatili, nei locali deve essere garantita la presenza di un impianto di aspirazione localizzato, preferibilmente mobile, così da potersi posizionare anche sul posto di applicazione del prodotto; eventuali apparecchiature autofiltranti dovranno essere approvate dal competente servizio dell'A.S.L..

I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi nel Centro storico anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. ___ e dotate di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività, di antilatrina con porta a chiusura automatica; non devono essere direttamente comunicanti con i locali di lavoro.

Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa in materia.

Nel caso di locali interrati e seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra ed almeno un 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all'A.S.L. competente per territorio ai sensi dell'art.8 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

- a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'area ambiente;
- b) presenza di impianti di condizionamento o ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d'aria all'ora;
- e) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
- d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti. Le pareti, fino ad un'altezza di mt. ___ devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resinoplastico. Gli angoli di raccordo tra le pareti e il pavimento devono essere preferibilmente arrotondati.

Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo



scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 ad. 18).

Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dalla presente parte del Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

I tamponi di garza ed il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzati per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della procedura debbono essere eliminati secondo le modalità di seguito riportate:

- a) la biancheria sporca deve essere maneggiata il meno possibile e posta in sacchi nel luogo di utilizzo;
- b) la biancheria, i tamponi ed altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi biologici debbono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto;
- c) se si usa acqua calda per il lavaggio, la biancheria contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore a 70°C per almeno 25 minuti. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso. Dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Gli spazi dove vengono effettuate le procedure di tatuaggio e piercing devono essere separati dalle sale di attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello.

Inoltre, deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. La prima area deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali.

Possono essere autorizzate manifestazioni pubbliche di confronti di esperienze da parte di tatuatori e di applicatori di piercing, purché vengano garantite le condizioni di sicurezza ed il controllo da parte del Servizio di Igiene Pubblica competente, anche tramite la vigilanza sulle esecuzioni delle pratiche, alle seguenti condizioni:

- a) locali, anche prefabbricati, con pavimenti e superfici rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili, con distinte aree per l'attesa, l'esecuzione delle pratiche, la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati e del materiale monouso, la detenzione dei presidi e materiali sporchi;
- b) possibilità di utilizzo di pannelli trasparenti per l'osservazione delle attività da parte degli spettatori in condizioni di sicurezza e di igiene;
- c) disponibilità di un'area dotata di attrezzatura per la sterilizzazione dei materiali;
- d) osservanza di tutte le prescrizioni indicate ai commi successivi del presente articolo e agli articoli 29 e 31 del presente Regolamento.

Al titolare dell'attività incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza. È necessario che l'operatore indossi un camice monouso in caso di procedure di tatuaggio;
- c) prima e dopo ogni procedura, l'operatore deve lavarsi accuratamente le mani effettuando un lavaggio accurato con antisettico. Il lavaggio delle mani va effettuato sempre indipendentemente dall'impiego di guanti sterili;
- d) per quanto attiene le misure in barriera, durante l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing, l'operatore ha l'obbligo di indossare la maschera di protezione. L'utilizzo degli occhiali protettivi è facoltativo;



- e) gli operatori debbono indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue;
- f) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- g) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- h) prima dell'esecuzione delle procedure l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità. Le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o mucose o nel caso di ustioni;
- i) L'operatore deve porre la massima attenzione nella manipolazione di apparecchiature e strumentario utilizzato nell'esercizio dell'attività, soprattutto per quelli che possono diventare pericolosi nel caso di manovre errate;
- j) dopo l'utilizzo i materiali monouso debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali;
- k) i protocolli di disinfezione ad alto livello e di sterilizzazione debbono essere eseguiti scrupolosamente.

Gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore, o, alternativamente, a disinfezione ad alto livello.

La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121° C per un minimo di 20 minuti).

La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170° C per due ore.

Nei casi in cui le suddette procedure non siano applicabili, è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche.

Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione.

I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio.

Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, debbono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.

Gli strumenti e le apparecchiature decontaminate con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima dell'uso.

Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche.

Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicidi chimici.

Quando si verifica uno spandimento consistente, l'area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente decontaminata con germicida chimico.

Durante le procedure di pulizia e decontaminazione di cui al paragrafo precedente, debbono essere indossati i guanti in lattice sterili monouso.

Gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre rigorosamente monouso.

Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati, dopo l'uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con calore, è necessario che essi vengano sottoposti a trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.

Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun)

con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:

- a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
- b) gli aghi siano rigorosamente monouso;



- c) i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di Autorità sanitaria nazionale o estera. In attesa della definizione di modalità praticabili per la certificazione di innocuità ed atossicità da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, è sufficiente l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici;
- d) i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l'uso di ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito. Tali contenitori devono essere dotati di valvole di non ritorno;
- e) il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito unitamente al contenitore dopo ogni soggetto.

ART. 23 PRECAUZIONI UNIVERSALI

Nel caso in cui l'operatore utilizzi pratiche che lo possano mettere a contatto con il sangue debbono essere applicate le precauzioni universali, di cui al D.M. 28 settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l'eliminazione dei presidi utilizzati.

Tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi, e altri oggetti taglienti utilizzati durante l'esecuzione delle manovre: la pulizia dello strumentario usato, l'eliminazione di aghi usati e la manipolazione di strumenti taglienti dopo l'esecuzione delle procedure.

Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere rincappucciati, o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l'uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono essere riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

Contenitori resistenti alla puntura debbono essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto cui debbono essere usati.

ART. 24 REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE

Le attività disciplinate dalla presente parte del Regolamento, previa presentazione ai apposita D.I.A., possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente purché rispondano ai seguenti requisiti igienico-sanitari:

- a) locali di esercizio: devono essere indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui al precedente art. 22. Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti;
- b) tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico del precedente art. 22, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 devono essere rispettate.

ART. 25 ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ART. 26 OBBLIGO DI ESPORRE LA D.I.A.

Nei locali di esercizio deve essere esposta, in modo visibile al pubblico, la D.I.A. per l'esercizio delle attività e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.



ART. 27 ALTRI OBBLIGHI

L'esercente l'attività di Tatuatore e di Applicatore di Piercing deve pubblicizzare adeguatamente le controindicazioni e le corrette modalità delle procedure. In particolare deve essere consegnata all'utente, in occasione della prima seduta, la nota informativa Allegato C del presente Regolamento (Allegato 3 della nota informativa del Ministero della Sanità del 20.02.1998).

Presso ogni esercizio deve essere tenuta una scheda individuale in cui siano riportati, per ogni seduta la data e la procedura effettuata (tipologia del disegno, anello o spillo introdotto, indicazione esatta del corpo dove è stata effettuata la procedura, ecc.). La scheda dovrà essere corredata da copia della nota informativa di cui al comma precedente, firmata dall'utente.

Le schede devono essere rese disponibili per ogni accertamento da parte degli organi di vigilanza e conservate per almeno cinque anni dalla data dell'ultima procedura effettuata all'utente.

Non possono essere effettuate procedure di tatuaggio e piercing su soggetti di età inferiore ad anni 18 senza il consenso di chi esercita la potestà parentale.

ART. 28 NORME TRANSITORIE

I soggetti che dimostrino di essere titolari di imprese e di aver svolto, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, attività di tatuatore e/o di applicatore di piercing, potranno presentare la D.I.A., di cui all'ad. 18 del presente Regolamento, qualora sussistano i requisiti previsti.

Gli esercizi predetti possono continuare l'attività medesima, per novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, decorsi i quali, qualora le imprese o le attività esistenti risultino non rispondere ai requisiti previsti, il Comune provvederà entro trenta giorni dalla presentazione della D.I.A. (da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento a cura del titolare o del Legale rappresentante, in caso di società) a fissare il termine massimo non superiore a:

- a) dodici mesi per adeguare i locali alle disposizioni igienico sanitarie di cui all'art. 22 del presente Regolamento;
- b) tre mesi per adeguare le attrezzature alle disposizioni igienico sanitarie di cui all'ad. 22 del presente Regolamento.

L'esercizio dell'attività deve cessare se, entro 24 mesi dall'attivazione dei corsi regionali obbligatori di Formazione per esercenti le attività di tatuaggio e piercing istituiti o espressamente autorizzati dalla Regione Campania, non venga prodotto, da parte degli interessati, un documento attestante il possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 19, comma 1 lett. b), del presente Regolamento.

Per le nuove aperture di esercizi delle attività di Tatuatore e di Applicatore di Piercing, l'esercizio dell'attività è subordinato all'accertamento dell'idoneità igienico sanitaria da parte dell'A.S.L.

Se alla data della presentazione della D.I.A. non sono stati ancora attivati i corsi di qualificazione di cui al precedente comma, il dichiarante deve comunque essere in possesso dei requisiti minimi previsti per la partecipazione ai corsi stessi (10 anni di scolarità ed età superiore a 18 anni). L'attività deve cessare se, entro 24 mesi dall'attivazione dei corsi regionali obbligatori di formazione per esercenti le attività di tatuaggio e piercing istituiti o espressamente autorizzati dalla Regione Campania, non venga prodotto, da parte degli interessati, un documento attestante il possesso della qualificazione professionale di cui all'ad. 19, comma 1 lett. b), del presente Regolamento.



PARTE TERZA DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ

ART.29 ELEMENTI DELLA DIA. E ATTIVITA' ISTRUTTORIA

La dichiarazione d'inizio attività (D.I.A.) deve essere effettuata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio Commercio e la rete telematica del Comune.

La DIA. effettuata su modulistica diversa o su cada semplice non è efficace ed idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti e, quindi, a conseguire gli scopi voluti dall'interessato ed è conseguentemente respinta ed archiviata previa comunicazione all'interessato.

La D.I.A. deve essere sottoscritta dall'interessato nelle forme di legge e deve essere compilata, in maniera completa e chiara, con l'indicazione di tutti i dati richiesti.

Deve essere inoltre effettuato il pagamento dei diritti d'istruttoria pari a € 15,00.

La mancanza, incompletezza o non leggibilità anche di una delle dichiarazioni o di uno dei dati e allegati, comporta l'inidoneità e l'inefficacia della dichiarazione con conseguente suo rigetto e annullamento dei suoi effetti.

L'Ufficio Comunale competente, nella persona del responsabile del procedimento, ricevuta la DIA, ne controlla la regolarità formale e la completezza. Ove la DIA risulti formalmente regolare e corretta sono attivati i controlli e le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati indicati. In questo caso, il responsabile del procedimento entro 10 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale della D.I.A., comunica all'interessato l'avvio del relativo procedimento (art.7 della l.241/90 e s.m.i), secondo i contenuti di cui all'art. 8 della citata legge, attivando i dovuti accertamenti del caso.

Qualora la D.I.A. risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dalla data di registrazione al Protocollo Generale, comunica all'interessato le cause d'irregolarità o di incompletezza, con invito, a provvedere alla sua regolarizzazione. I termini di conclusione del procedimento, in questo caso, s'interrompono e ricominceranno a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della delle osservazioni/integrazioni, senza tenere conto del periodo pregresso.

Il dichiarante deve inoltrare la documentazione mancante e/o regolarizzare la dichiarazione entro il termine imposto, in caso contrario, s'intenderà tacitamente rinunciatario, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Ufficio e la D.I.A verrà conseguentemente archiviata.

Nella D.I.A, integrata dagli elementi fondamentali, la data che farà fede, sia per gli eventuali termini di conclusione del procedimento che per i diritti di priorità, sarà quella di presentazione della integrazione richiesta.

L'Ufficio Commercio procede all'effettuazione dei controlli di legge:

entro 30 giorni dalla data di registrazione della DIA al Protocollo Generale, in caso di DIA completa e regolare al momento della registrazione;

entro 30 giorni dalla data di regolarizzazione definitiva della DIA, in caso di DIA incompleta e irregolare alla data di registrazione al Protocollo Generale.

La dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), completa e regolare e/o regolarizzata, in assenza di motivi ostativi, costituisce il titolo che legittima l'esercizio dell'attività.

ART. 30 ORARI

Gli orari giornalieri delle attività, distinti per il periodo estivo ed invernale, sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.

L'esercizio delle attività non è subordinato al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

E fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre, in maniera ben visibile dall'esterno del negozio, un cartello indicante l'orario di attività.

E data facoltà all'esercente di proseguire l'attività a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.



ART. 31 TARIFFE

Il titolare dell'esercizio deve esporre le proprie tariffe, in prossimità della cassa, in maniera ben visibile.

ART. 32 CONTROLLI

Gli agenti della Polizia municipale e della forza pubblica, sono autorizzati ad accedere per i controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività.

ART. 33 SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento e delle relative ordinanze, quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale, ovvero da leggi o regolamenti generali o speciali, sono soggette a sanzione pecuniaria amministrativa da € 25 a € 500, ai sensi dell'art. 7/bis del D.lgs. 18-8-2000, n. 267, con le modalità di cui alla legge 24.11.1981 n. 689.

Nei confronti di chiunque svolga le attività disciplinate dal presente regolamento in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalle leggi vigenti o in assenza della prescritta dichiarazione di inizio attività, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a € 250 e non superiori a € 5.000, secondo le procedure previste dalla legge 24.11.1981 n. 689.

Sono fatte salve eventuali sanzioni per violazioni a norme regionali inflitte dalla competente autorità.

I proventi sono devoluti al Comune.


In caso di particolare gravità o di recidiva, il Dirigente responsabile dell'ufficio comunale competente può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta. L'attività può essere, altresì, sospesa in caso di inosservanza alle norme del presente regolamento fino al ripristino delle condizioni che consentono l'esercizio dell'attività.

Il Dirigente responsabile dell'Ufficio comunale competente ordina l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente Regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta dichiarazione di inizio attività, disponendo altresì la chiusura del locale. Qualora l'ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, il Comando di Polizia Municipale dispone la chiusura coattiva dell'esercizio.

L'esercente decade dal diritto di esercitare l'attività:

- qualora non dia inizio all'attività entro 90 (novanta) giorni dalla data della DIA;
- qualora sospenda l'attività per un periodo continuativo superiore a 12 mesi;
- qualora venga meno il possesso di un requisito necessario per l'esercizio dell'attività.
- qualora non ottemperi alle prescrizioni intimare entro il termine di 180 giorni.

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni di cui sopra, nei casi contingibili ed urgenti, determinati da ragione d'igiene, anche se non previsti nel presente regolamento, potranno essere adottati provvedimenti d'ufficio.



**ART.34
NORME DI CHIUSURA**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme provinciali, regionali e nazionali vigenti e a quelle contenute:

- a) nella Legge 161/1963;
- b) nella Legge 174/2005;
- b) nella Legge 443/1985;
- c) nella Legge 1/1990;
- d) nella Legge 241/1990 e s.m.i;

Sono fatti salvi i diritti acquisiti che, comunque, non contrastano con le norme di natura sanitaria.

Alle attività esistenti di barbiere e a coloro i quali sono in possesso della qualifica di barbiere, è, comunque, garantito il diritto di svolgere tale attività, ma gli stessi non potranno definirsi acconciatori fino a quando non acquisiranno la relativa qualifica.

Le autorizzazioni per l'attività di barbiere rilasciate in base al precedente regolamento, saranno aggiornate d'ufficio con l'indicazione della nuova qualifica di acconciatore, previa acquisizione della certificazione di qualificazione professionale.

Sono abrogate le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente regolamento.

**ART. 35
ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.



ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI
PER USO ESTETICO

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad un'atmosfera e con cannule a venti di diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad un'atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad un'atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad un'atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad un'atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad un'atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.

LINEE-GUIDA PER L'ESECUZIONE DI PROCEDURE DI TATUAGGIO E PIERCING IN CONDIZIONI DI SICUREZZA

Le procedure che implicano a fini non terapeutici di aghi e taglienti possono comportare un rischio di trasmissione di infezioni causate da patogeni a trasmissione ematica, oltre che di infezioni cutanee, anche gravi, se non vengono scrupolosamente applicate le misure igieniche e di prevenzione necessarie. In rari casi tali procedure hanno determinato anche infezioni sistematiche gravi.

Numerosi sono, in letteratura, i casi di infezioni trasmesse a seguito di piercing e tatuaggi. Quest'ultima procedura è stata associata anche ad effetti tossici dovuti alle sostanze utilizzate per la pigmentazione del derma.

Valutazione del rischio di infezioni prima del trattamento

Dal momento che non è possibile stabilire prima del trattamento chi è portatore di infezioni trasmesse attraverso il sangue, è necessario applicare scrupolosamente le stesse misure per tutti i soggetti.

Indicazioni di controllo

Le misure da applicare sono relative a 3 categorie: a) norme igieniche generali; b) misure di barriera e precauzioni universali; c) misure di controllo ambientali.

E' indispensabile che:

- coloro che effettuano procedure di tatuaggio o di piercing chiedono una specifica autorizzazione all'azienda sanitaria locale competente per territorio che accerti l'esistenza dei necessari standard igienici per l'effettuazione delle procedure;
- gli spazi dove vengono effettuate le procedure siano separati dalle sale di attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello. Inoltre, deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. La zona "sporca" deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali;
- i materiali che rivestono le pareti debbono essere impermeabili e facilmente lavabili;
- gli operatori debbono indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue;
- prima dell'esecuzione delle procedure l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità. In particolare le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o mucose o nel caso di ustioni;
- la massima attenzione deve essere posta nella manipolazione di apparecchiature e strumentario utilizzati nell'esercizio dell'attività, soprattutto per quelli che possono diventare pericolosi nel caso di manovre errate;
- dopo l'utilizzo i materiali monouso debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali;
- i protocolli di disinfezione ad alto livello e di sterilizzazione debbono essere eseguiti scrupolosamente.

Lavaggio delle mani e misure di barriera

Il semplice lavaggio sociale delle mani non è sufficiente: è indispensabile che prima e dopo ogni procedura venga effettuato un lavaggio accurato con antisettico.

Il lavaggio delle mani va effettuato sempre indipendentemente dall'impiego di guanti sterili. L'uso di misure protettive quali maschere ed occhiali è indispensabile.

E' opportuno che l'operatore indossi un camice sterile monouso in caso di procedure di tatuaggio.

Decontaminazione e disinfezione dello strumentario

Gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore, o alternativamente a disinfezione ad alto livello.

La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121° C per un minimo di 20 minuti).

La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170° C per 2 ore.

Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche.

Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione.

I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%.

Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, debbono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.

Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riuso.

Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche.

Decontaminazione degli schizzi di sangue

Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicidi chimici.

Quando si verifica uno spandimento consistente l'area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (dicoloroisocianurato in polvere o a granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente decontaminata con germicida chimico.

In entrambi i casi debbono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e deontaminazione.

Misure per aghi, taglienti, strumenti e sostanze da utilizzare

Gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre rigorosamente monouso. Non esistono, infatti, "caratteristiche specifiche" tali da giustificare un riutilizzo.

Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati, dopo l'uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con il calore, è necessario che essi vengano sottoposto ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.

Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:

- a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
- b) gli aghi siano rigorosamente monouso;
- c) i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria nazionale o estera;
- d) i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito;
- e) il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito, unitamente al contenitore dopo ogni soggetto.

Precauzioni universali

Nel caso in cui l'operatore utilizzi pratiche che lo possono mettere a contatto con il sangue debbono essere applicate le precauzioni universali, di cui al D.M. 28 settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l'eliminazione dei presidi utilizzati.

Tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi, e altri oggetti taglienti utilizzati durante l'esecuzione delle manovre: la pulizia dello strumentario usato, l'eliminazione di aghi usati e la manipolazione di strumenti taglienti dopo l'esecuzione delle procedure. Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere rincappucciati, o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l'uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

Contenitori resistenti alla puntura debbono essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto in cui debbono essere usati.

Smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per tamponamento e medicazioni

I tamponi di garza ed il colore idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzato per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della procedura debbono essere eliminati secondo le modalità di seguito riportate.

La biancheria sporca deve essere maneggiata quanto meno è possibile, posta in sacchi nel luogo di utilizzo.

La biancheria, i tamponi ed altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi biologici debbono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto.

Se si usa acqua calda per il lavaggio, la biancheria contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore a 71° C per 25 minuti.

Indicazioni finali

Le indicazioni in precedenza riportate prevedono:

- l'adeguata formazione degli operatori che eseguono piercing e tatuaggi su: anatomia ed istologia dell'apparato tegumentale, modalità di trasmissione delle infezioni, igiene, disinfezione e sterilizzazione;
- l'esigenza di un rigoroso rispetto, da parte degli operatori, delle indicazioni in precedenza riportate;
- l'indispensabilità della diffusione delle raccomandazioni a tutti i contesti in cui vengono eseguite procedure di piercing e tatuaggio;
- la necessità di verifica dell'applicazione delle raccomandazioni da parte delle autorità sanitarie;
- la promozione di una campagna di educazione sanitaria nelle scuole, sui rischi connessi alle procedure di tatuaggio e piercing.

Si richiama, inoltre, l'esigenza di informare gli utenti sul rischio di trasmissione di malattie infettive correlato alle procedure di tatuaggio e di piercing su particolari parti del corpo. A tale scopo è stato elaborato il memorandum allegato.

Per limitare le procedure di piercing e tatuaggio in relazione all'età dei soggetti, occorrerà ricorrere a provvedimenti legislativi.



**Memorandum per chi si sottopone a tatuaggio o inserimento
nella cute di anelli od orecchini (piercing)**

- Ti sei consigliato con qualcuno più vecchio di te?
- Lo sai che il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura?
- Lo sai che è definitivo e che per allontanarlo, qualora possibile, è necessario un intervento di chirurgia plastica?
- Lo sai che con il tatuaggio o con l'inserimento nella cute di anelli od orecchini sono potenzialmente trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali le epatiti e l'AIDS?
- Lo sai che il rischio di malattie infettive può essere notevolmente ridotto o eliminato con il rispetto da parte dell'operatore di alcune norme fondamentali di igiene, disinfezione e sterilizzazione?
- Sei portatore di una malattia della pelle? In tal caso consigliati prima con il tuo medico!
- Lo sai che puoi essere o diventare allergico ai pigmenti o ai metalli?
- Lo sai che sulla pelle infiammata non si possono fare tatuaggi o inserire anelli od orecchini per la possibilità di gravi infezioni?
- Hai capito bene quali sono i principali rischi a cui ti esponi?

Data _____

Firma del Cliente





COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C./G.M.

(Art. 53, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142).

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA SUSCIPINA DELLA
ATTIVITA' di ACCONCIATORE - ESERCITA - TATUATORE E
Applicazione di Piercing. ADOZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLI

Data

4/12/2007

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

IL RESPONSABILE

Data

IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

IL SEGRETARIO

Data

ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE			Spedizione alla sez. Prov. Comit. Reg. controllo		Ricezione della sez. Prov. Comit. Reg. controllo	
N.ro	DATA	OGGETTO	N.ro	DATA	N.ro	DATA
		<p>OPPORTUNITA' CONFERENZE CONSILIARE SPORI - TURISMO - SPETTACOLO E ATTIVITA' PROMOTIVE -</p> <p>CONVOCAZIONE PER OLCUSSE AN PORENI JASIT ALL' O. d. p. del C. C.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - REGOLAMENTO COMMERCIO IN SPOLZ FCSA: INTERPRETAZIONE - REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ESTETISTA - TATUAGGI E APPLICAZIONE DI RENGUP - ADOZIONE - PIANO PUBBLICI ESERCIZI - DICOTENZA - PRESA D'ATTO 				
		<p>L'ANNO 2007, IL PRIMO QUARTO DEL MESE DI DICEMBRE DELLA CASA COMUNALE, ALLE ORE 12,35, SI E' RIUNITA LA COM.ME IN OGGETTO PER LA DISCUSSIONE DEL P. ARDENTI SUOI PORTATI, ALL' O. d. p. del PRASSIMO CONSIPSO</p> <p>DEFINITAMENTE CONVOCAIA CON NOTA PROF. N. 46866 DEL 28/11/07, COMUNALE.</p> <p>CON PRESENTI: IL PRESIDENTE LANDRINI ANTONIO</p> <p>DE PASO DOROTEA BARLUTI PARENZA CARANTINI CARMINE CONDO FRANCESCO</p> <p>VOLO V. TO RCCA LUIGI TRONCONI G. ANISIO</p> <p>ASSISTE IL SEPR. VERB. SGR. RA CECILIA CERVO</p> <p>IL COPIERE RICCA ROSA LA BARLUTI E S. O. S. FALCONE RELAZIONE DEL RUSH. DEL SEPR. SGR. SGR.</p> <p>ESPRIMO IL MIO VOTO FAVOREVOLE</p> <p>DOPO ALCHE DISCUSSIONE, LA COMMISSIONE ESPRIMO PARERE FAVOREVOLE SU TUTTE E TRE LE PROPOSTE ALL' O. d. p.</p> <p>DEL CHE E' VERBALE</p> <p>IL PRESIDENTE</p> <p>Landrini Antonio</p> <p>In SEPR. VERBALE</p> <p>GRANDI</p> <p>GRANDI</p> <p>GRANDI</p>				



COMUNE DI CAPACCIO
PROVINCIA DI SALERNO
Servizio Attività Produttive

Prot. n. 45268 del 20 NOV. 2007

Oggetto: Problematiche Settore Attività Produttive.

Al Sig. Sindaco
Ai Sigg. Assessori
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Ai Sigg. Consiglieri comunali

LORO SEDI

Nella materia delle attività produttive sta avvenendo una "rivoluzione" liberista molto estesa, in linea con le disposizioni comunitarie in materia di tutela della concorrenza e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

In particolare, nel settore dei pubblici esercizi, delle vendite straordinarie, nonché di alcune attività parasanitarie si registra una forte innovazione, già avvenuta in altri settori, come il trasporto funebre in cui è scomparsa la cosiddetta "privativa", che comportava il contingentamento delle concessioni. Infatti, le norme che prevedevano l'assunzione in esclusiva dei pubblici servizi da parte degli Enti Locali (T.U. 2578/1925) sono state innovate dalla legge 142/1990 e trasfuse nel D.Lgs. n. 267/2000, quindi è necessario procedere all'adeguamento del regolamento dei Servizi funebri.

La legge Bersani ha introdotto radicali variazioni e modificazioni anche nel settore degli esercizi pubblici della somministrazione.

Infatti, l'articolo 3 della legge dispone che le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. n. 114/1998 (commercio al dettaglio in sede fissa, commercio all'ingrosso, commercio svolto in forme speciali di vendita, commercio al dettaglio su aree pubbliche) e le attività di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinate dalla legge n. 287/1991, sono svolte senza limitazioni, tra cui quella dei contingenti numerici e delle distanze minime obbligatorie tra attività commerciali. Questo al fine di evitare fenomeni di distorsione della concorrenza, impedendo la crescita delle aziende ed il raggiungimento di economie di scala che costituiscono benefici per i consumatori finali.





COMUNE DI CAPACCIO
PROVINCIA DI SALERNO
Servizio Attività Produttive

Tali disposizioni comportano che le autorizzazioni commerciali in generale, e quelle di somministrazione alimenti e bevande devono essere rilasciate senza "il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predeterminate o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale", come, invece, è previsto dalla fattispecie della determinazione del contingente numerico, che attualmente deve intendersi abrogato.

Pertanto, l'azione dei comuni e dei cittadini in tale materia, si potrà svolgere a libero mercato, e sarà la capacità dei singoli imprenditori a determinare la sopravvivenza o la cessazione dell'attività.

Conseguenzialmente, viene meno l'indispensabilità delle commissioni comunali nel settore (art. 41, comma 1, legge 449/1997 – art. 6 legge 287/1991), come previsto dall'art. 11, comma 1, della legge n. 248/2006, e le loro funzioni vengono svolte dal dipendente individuato quale responsabile del servizio o settore.

Si ritiene opportuno, pertanto, una rivisitazione dei regolamenti vigenti in tali materie.

Altra materia da disciplinare in modo specifico a livello comunale, è quella delle vendite promozionali, liberalizzate anch'esse dalla legge Bersani, art. 3 comma 1 – lett. e) ed f), che stabilisce che esse non sono soggette a limitazioni temporali, quantitative e/o procedurali, fatta eccezione per la fissazione di un periodo antecedente a quello di svolgimento delle vendite di fine stagione, durante il quale le vendite promozionali possono essere vietate.

L'art. 20 della L.R. n. 1/2000 aveva introduttivamente disciplinato tale materia.

La successiva legge regionale n. 13 /2003 ha modificato l'art. 20 della legge precedente.





COMUNE DI CAPACCIO
PROVINCIA DI SALERNO
Servizio Attività Produttive

La legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2007, quindi successiva all'emanazione della legge n. 248/2006, ha ulteriormente modificato le antecedenti normative, prevedendo la possibilità, per i comuni, di stabilire i periodi dei saldi di fine stagione in due periodi dell'anno, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei consumatori e delle categorie. In mancanza del provvedimento comunale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, le vendite di fine stagione si svolgono nei periodi decorrenti, rispettivamente, dal 2 gennaio e dal 2 luglio di ogni anno.

Si ritiene opportuno individuare, a livello comunale, tali periodi con apposito deliberato consiliare, correttivo del vigente regolamento comunale (ALLEGATO 1).

Per quanto attiene alcune attività parasanitarie (acconciatore, estetista e simili), è necessario adottare un apposito regolamento comunale, ovviamente in linea con i principi generali in materia di tutela della concorrenza e del mercato, tra l'altro già contenuti e richiamati dalla legge n. 174/2005, disciplinante l'attività di acconciatore, e dalla legge n. 40/2007 di liberalizzazione delle attività di estetica.

Inoltre, si ritiene opportuno, in assenza di specifica normativa nazionale e regionale, disciplinare contestualmente anche lo svolgimento di attività simili a quelle di estetica, quali l'attività di tatuaggio e applicazione di piercing che, negli ultimi tempi, hanno avuto particolare diffusione, per prevenire possibili rischi sanitari.

Allo scopo si allega schema di apposito regolamento (all. 2).

E' necessario, inoltre, sottolineare che l'art. 3, comma 4, della legge n. 248/2006, addove si afferma che "le Regioni e gli Enti Locali adeguano le proprie disposizioni





COMUNE DI CAPACCIO
PROVINCIA DI SALERNO
Servizio Attività Produttive

Legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007”, impone un termine entro il quale provvedere agli adeguamenti.

E' opportuno, prima di concludere la presente relazione, far cenno ad un altro provvedimento fondamentale nel settore delle attività produttive.

Si tratta del Regolamento n. 852/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29/04/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, e del Regolamento n. 853/2004 CE, sempre del Parlamento europeo e del Consiglio, di pari data. Tali regolamenti, costituenti il cosiddetto “pacchetto igiene”, prevedono vari obblighi per gli operatori, tra cui la notifica all'autorità competente ai fini della registrazione, che sostituisce l'autorizzazione sanitaria prevista dalle precedenti norme.

Lo Stato italiano ha stabilito, nella conferenza Stato – Regioni, linee – guida generali per l'applicazione del suddetto pacchetto. In particolare, per quanto attiene soprattutto ai procedimenti relativi alle ex autorizzazioni sanitarie, è stata prevista la D.I.A immediata e la D.I.A differita, necessarie per l'attivazione degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (bar – ristoranti etc.), e per altre attività precedentemente assoggettate al rilascio dell'autorizzazione sanitaria.

Anche per la corretta applicazione del “pacchetto igiene” è necessario procedere alla modifica ed integrazione del Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi, nonché del Regolamento di Igiene.

Con osservanza

Il DIRETTORE GENERALE



Il RESPONSABILE DEL SERV.